

INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEGLI STATUTI DI ROVATO

Giovanni Donni

Le pagine che seguono vogliono aiutare il lettore di questo straordinario documento a meglio comprenderlo collocandolo nel suo genere: uno statuto, quindi un documento che raccoglie le disposizioni vigenti in Rovato nel XVII secolo, ma che si rifanno a un lungo cammino che in gran parte coincide con quello più ignoto del comune di Rovato. Infatti non ci è nota la storia più antica di questa istituzione per indisponibilità di documenti, ma questi statuti mostrano il tipo di vita locale in cui si era codificato il secolare adattamento delle leggi comunali alle esigenze ed ai bisogni della gente di Rovato.

È necessario tuttavia dilungarsi un poco sulla storia degli statuti di Brescia per il riflesso sulla legislazione locale.

IL COMUNE DI BRESCIA

Con la morte della contessa Matilde (1115) Brescia passò di fatto ad una forma di governo comunale dato che negli anni 1118-1127 disponeva di un consiglio generale, rappresentato dal *praeco* e da consoli ed attuava una politica di espansione politico-economica per conquistare il territorio. La scomparsa di Matilde e il vuoto di potere derivante dalle tensioni tra impero e papato agirono in favore dell'istituto comunale date le autonomie godute e i diritti reali sul territorio seppure condivisi col vescovo. Influi anche l'atteggiamento del vescovo Villano solidale col comune nella difesa delle sue prerogative, mentre il comune, tutelando i diritti acquisiti o condivisi col vescovo, salvaguardava anche il proprio interesse.

Segni di un maggior potere comunale di Brescia si manifestano nel comportamento dei *cives* già organizzati e in grado di garantire con patto feudale agli uomini di Orzi la protezione contro i *seniores* del luogo (1120 giugno 2).¹ Anche il documento 1127 luglio 26 col quale il conte Goizo Martinengo investiva di alcuni beni in Quinzano sia il vescovo che i consoli del comune di Brescia attesta l'esistenza di questo collegio di governo.²

I consoli, eletti dal consiglio generale cittadino, di fatto avevano competenza sull'iniziativa e l'azione politica nel comune, mentre solo le decisioni più importanti erano sottoposte all'assemblea. Aumentando l'articolazione dei compiti, simili a quelli di un organismo statale, si crearono anche molteplici funzionari che svolgevano mansioni contabili, amministrative, informative, giudiziarie, di controllo, fiscali, di rappresentanza, ecc.

Il comune conquista il territorio

Col vescovo depositario dell'autorità cittadina il comune conservò rapporti di compromesso e condivisione del potere, con una soluzione di reciproco vantaggio verso le pretese imperiali e per l'espansione nel contado. Il vescovo tendeva a estendere in tutta la diocesi la piena giurisdizione spirituale, sia limitando l'influenza dei grandi monasteri sostenuti da feudatari laici, sia nell'assicurarsi il godimento dei beni trascurati da tempo.

Il comune urbano estese sempre più sulla campagna il suo potere e con la forza si assicurava lo sfruttamento delle risorse del territorio, il controllo di fortificazioni, della rete stradale ed idrica, l'imposizione di dazi, la concessione di agevolazioni ed esenzioni.³

Il comune ricuperò nel contado i diritti anteriormente spettanti al conte o ai feudatari minori (concessioni e riconoscimenti alle comunità rurali, istituzione di mercati settimanali, riscossione di tasse sulle merci in transito sulle strade, ecc.) esigendo anche gli onori dovuti dalle terre rurali ai signori feudali ai quali era subentrato, come il pontatico, il rivatico, il bancatico, i diritti di caccia, di pesca e di tener mulini, la tansa malgorum pagata dagli armenti e dalle greggi, le prestazioni d'opera quali dathia, fodrum, scuphia, adevacia; concedeva immunità ed affrancazioni; affittava (livello) terre pervenute a titolo di proprietà, curando di estrometterne eventuali usurpatori; si comportava già nei primi decenni del secolo XII in modo autonomo ed autarchico.

Il comune si rafforzò all'esterno combattendo le mire egemoniche delle altre città per difendere la propria autonomia; all'interno da un lato non monopolizzò le funzioni di carattere pubblico nella

città, né contestò diritti di esazione e di controllo spettanti al vescovo, enti ecclesiastici o famiglie comitali (diritti su mercati, pesi e misure, posti di dazio o pedaggio); dall'altro definì sul piano giuridico i poteri dei consoli.⁴

Il comune cittadino nato da una complessa rete di rapporti sociali e tendente alla coesistenza fra ceti diversi e gruppi discordi, conservò al suo interno una certa instabilità che si manifestava nelle lotte intestine e nel prevalere di una fazione su altre. Solo con la pace di Costanza (1183) tra Federico I e i comuni della lega di fatto si ebbe il riconoscimento giuridico dei comuni stessi.⁵ Brescia, elencata fra le 17 città riconciliate con l'imperatore, godeva di alcune condizioni particolari: l'articolo 10, riguardante il diritto di appello all'imperatore per le cause eccedenti le 25 libbre, presenta una esplicita esenzione per la Chiesa di Brescia «... fatti salvi i diritti e le consuetudini della Chiesa bresciana nelle cause d'appello». Ancora più importante il fatto che i consoli bresciani, unici fra quelli dei diciassette comuni beneficiari del privilegio, furono esonerati dall'obbligo di ricevere l'investitura imperiale, estendendo all'episcopato di Brescia la concessione prevista nell'articolo 8: «In quella città, nella quale il vescovo ha poteri comitali per privilegio dell'imperatore o del re, se i consoli sono soliti ricevere il consolato dallo stesso vescovo, lo ricevano da lui, come è stato fissato dalla consuetudine».

La pace di Costanza attribuì dunque ai comuni il pieno riconoscimento di diritto pubblico e il comune divenne ente territoriale e organo dell'amministrazione governativa sul comitato, investito di poteri quasi sovrani, legati però al riconoscimento imperiale. L'equilibrio dei poteri si spostava in favore della borghesia organizzata in associazioni di categoria (paratici) che si affacciò alla politica attraverso i consoli dei mercanti (1180) con ampi poteri in materia di controllo sull'attività commerciale e facoltà di emettere giudizi.⁶ Nel 1184 fu istituita la zecca di Brescia⁷ e stipulato un trattato commerciale con il comune di Cremona.

Per estendere il dominio del comune sul territorio, indispensabile allo sviluppo delle attività commerciali, si strinsero alleanze e si fecero guerre, come quella tra gli alleati Bergamo e Cremona contro Brescia e Milano, culminata nella battaglia di Rudiano (1191) soggetto di un famoso testo letterario.

L'espansione e il consolidamento delle istituzioni comunali in città e nel contado sono testimoniati dal *Liber Potheris* che elenca i beni feudali, le infeudazioni, le inquisizioni relative al recupero delle proprietà usurpate, segni di uno sviluppo economico e demografico che attirava in città artigiani e professionisti da molte parti della Lombardia con esenzioni e immunità⁸. Esso attesta la riaffermata giurisdizione comunale sul territorio che raggiunse la massima estensione con la riconquista della Valcamonica.⁹

Con i suoi diplomi 23 giugno e 27 luglio 1192 l'imperatore Enrico VI riconobbe la piena autonomia del comune di Brescia: sono riconfermate le concessioni della pace di Costanza comprese le clausole dell'appello; dietro pagamento di un censo ricognitivo annuo di due marche d'oro, si concedono tutti i diritti dell'impero nella giurisdizione bresciana; si determinano i confini (delimitati dal fiume Oglio, Palazzolo, Iseo, Dalegno, Brescia, Limone, Pozzolengo, Guidizzolo, Mosio ecc.) entro i quali si esercita il potere del comune.¹⁰

Le leggi del comune

Gli statuti di Brescia, in gran parte simili a quelli di altre città dell'Italia settentrionale, regolavano i rapporti del comune maggiore con il territorio o distretto.¹¹

A base dell'ordinamento stava l'assemblea o consiglio generale (concio) composta di mille cittadini, le cui adunanze erano pubbliche e si tenevano in luoghi adatti. La regola fondamentale era che tutti i cittadini e gli abitanti del distretto operassero per mantenere liberi e pacifici la città e il territorio, riconoscendo l'autorità del podestà. La trasgressione comportava gravi pene, mentre si garantiva l'aiuto del comune a chi avrebbe lottato per la fedeltà.

Il podestà di Brescia entro due mesi dall'inizio del suo governo, doveva imporre ai comuni il pagamento degli *onera* e soprattutto l'acquisto del sale necessario; egli esercitava sui comuni il potere di usare la forza, arrestare e requisire i beni dei *contra facientes*. Il comune centrale permetteva l'edificazione di castelli e fortificazioni nel contado, come anche la distruzione di quelli

non autorizzati; a tutela dell'integrità statale era proibita la vendita, alienazione, sequestro o locazione dei comuni bresciani.

Gli statuti dei comuni rurali non potevano essere in contrasto con quelli della città: era fatto loro obbligo di eleggere i consoli o gli anziani, responsabili verso Brescia soprattutto per le imposte e le contribuzioni. In molti paesi di solito si eleggevano sei consoli e ciascuno esercitava l'ufficio per due mesi e alla fine dell'anno scadevano dall'incarico.

Nel secolo XIII si completò l'assoggettamento del contado alla città che ebbe piena autorità sul territorio della diocesi, mentre si registravano ancora tensioni tra feudalità rurale, comuni, Chiesa, titolari di vincoli feudali in larghe zone di autonomia. Tuttavia l'oligarchia cittadina aveva messo in opera una strategia molto articolata per ottenere l'esercizio di fatto della sovranità sull'intero distretto: edificò borghi (Canneto ad esempio) e castelli (Asola e Casaloldo); potenziò le principali vie di comunicazione sulle quali impose pedaggi e diritti essendo esse strumento essenziale dell'economia e del commercio dei beni di maggior consumo come ferro, lana, prodotti alimentari.¹²

La salvaguardia dei tracciati, la garanzia della sicurezza erano considerati con sempre maggior interesse per la tutela dello sviluppo commerciale ed economico e per assicurarli il comune intervenne mediante trattati con i comuni vicini e la sicurezza stradale e delle vie fluviali divenne questione internazionale. I commercianti bresciani usufruivano ampiamente delle vie d'acqua che, attraverso i fiumi Mella e Oglio, portavano sino al Po; da Brescia si poteva anche utilizzare la strada pedemontana fino a Verona per risalire la Val d'Adige. Nel 1252 furono stipulati i primi patti commerciali fra il comune di Brescia e Venezia.¹³

Gli interventi per la tutela delle persone e dei beni si moltiplicarono e furono ritenuti patrimonio della politica comunale; anche nei patti con le città vicine furono frequenti le clausole per la sicurezza del possesso fondiario e dei commerci dei propri sudditi in territori forestieri e viceversa, prevedendo la difesa dei sudditi anche tramite l'istituto della rappresaglia.¹⁴

I comuni rurali dovevano censire le famiglie (focolari) nobili e rustiche del loro territorio e trasmetterne gli elenchi al podestà di Brescia entro quindici giorni dal ricevimento dell'ordine. Nella compilazione degli estimi comunali ogni distrettuale doveva dichiarare i beni mobili, con i confini, redditi e carichi e si doveva segnalare chi percepiva redditi nel comune da più di trent'anni; se un cittadino possedeva beni in qualche comune del distretto, questo era tenuto a fargliene il designamento (descrizione e titolo di proprietà).

I rustici pagavano i dazi e gli altri oneri alle terre in cui abitavano; i cittadini e i nobili, che avevano beni nel territorio, fossero o meno residenti in esso, dovevano osservare gli ordinamenti là emanati e giurare fedeltà; dovevano a loro volta essere invitati alle loro riunioni per le decisioni obbligatorie, fatti salvi eventuali diritti.

Molti altri obblighi erano contemplati dagli statuti: riattamento delle strade, cattura dei banditi, divieto di ospitare fuorusciti, ecc. a dimostrazione del completo assoggettamento del contado alla città.¹⁵

IL GOVERNO DI BRESCIA IN EPOCA SIGNORILE

Durante il Duecento si succedettero le signorie di Ezzelino da Romano (1258 – 1259), Oberto Pallavicino (1259 – 1266), Filippo della Torre (1265), Carlo d'Angiò (1270 - 1282). Berardo Maggi (vescovo di Brescia dal 1275, molto legato Visconti) signore dal 1298 al 1308. Le vicende bresciane del 1317 - 1330 sono caratterizzate dai colpi di mano fra Scaligeri e Visconti per il predominio sulla città. Nel 1337 Brescia si ribellava a Mastino della Scala e Azzone Visconti diventava signore della città che cessava come libero comune passando ad un ruolo subalterno verso Milano. La signoria fu esercitata dapprima da Luchino e dall'arcivescovo Giovanni Visconti. Lo stato giuridico del comune mutava, ma solo nel 1345 Luchino e Giovanni Visconti disponevano che anche ai bresciani si applicassero le norme fissate negli statuti di Milano. Dopo la morte dell'arcivescovo (1354) furono assegnate a suo nipote Bernabò Brescia con Lonato, la Riviera e le Valli. Egli esercitò una rude autorità e nel 1355¹⁶ procedette alla riforma degli statuti trovandoli

prolissi, ambigui e contraddittori. Il signore avrebbe governato la città in perpetuo come vero, giusto e naturale signore senza limitazioni in materia di giurisdizione, col potere di eleggere ad arbitrio i magistrati, disporre delle entrate comunali, emanare nuove disposizioni o abrogarle a discrezione essendo trasferito a lui ed eredi ogni potere e giurisdizione del comune e del popolo. Il codice del 1355 conteneva anche leggi per il commercio, la vendita al minuto di generi alimentari, disposizioni per alcune professioni (macellai, osti, fornai, pescatori, ecc.) e contro la frode dei dazi e le contraffazioni; vari provvedimenti per la manutenzione delle strade e la regolamentazione delle acque.

La lega antiviscontea tentò di contenere l'espansione dei Visconti e a Brescia si annotano insurrezioni a favore di Cansignorio della Scala, tentativi di guelfi e l'adesione anche dell'imperatore Carlo IV di Lussemburgo (1368). Furono tempi molto turbolenti per la prepotenza di ladri e masnadieri, per le imprese di feroci capitani di ventura tra cui Giovanni Oldofredi fedele ai Visconti, per le epidemie di peste, per il blocco del lago d'Iseo ad impedire il passaggio di biade e viveri ai paesi del lago e delle valli ribelli. Per sostenere le sue imprese guerresche Bernabò sposava la ricca Regina della Scala e impose forti tasse al territorio bresciano come attesta l'estimo del 1385.

Nel 1385 Gian Galeazzo Visconti (conte di virtù) avvelenava lo zio Bernabò, riunendo nelle proprie mani tutti i possedimenti viscontei ed avviò una politica espansionistica che incontrò l'opposizione delle potenze italiane unite nella lega (con la quale egli si pacificò nel 1392) e localmente quella delle Valli bresciane. Il 15 giugno 1385 venivano stilati i capitoli di sudditanza con Brescia e rivisti gli statuti che attestano il persistere delle magistrature cittadine, ma rendono palese la condizione di disordine e povertà della città per gli abusi dei funzionari di Bernabò, mentre i partiti, la città e la campagna erano in continuo contrasto fra di loro.¹⁷

Gian Galeazzo si mantenne estraneo alle fazioni e non potendo conciliarle cercò di contenerle attuando in Brescia quell'ordine che le istituzioni comunali non riuscivano a garantire. Si fece nominare duca e feudatario dall'imperatore Venceslao di Boemia (1395) per cui la sua sovranità ora non emanava più dal popolo, ma dall'investitura imperiale che dava fondamento giuridico al suo potere autonomo di signore.

Gli organismi statali e quelli municipali divennero meri esecutori delle direttive ducali, organi dell'amministrazione periferica dello stato di Milano diretti da funzionari ducali che reggevano la città e il distretto. Di conseguenza vennero meno le prerogative della vecchia casta di privilegiati e a fianco dell'antica nobiltà militare si formò quella nuova del ceto dirigente proveniente in gran parte dalla borghesia e dai funzionari pubblici.¹⁸

Non potendo eliminare il particolarismo locale Gian Galeazzo si avvalse dello strumento giuridico di feudatario dell'impero che gli permetteva di riassetto lo stato con leggi proprie.

Nei citati capitoli di sudditanza il Visconti aveva definito la sua linea in rapporto ad alcuni problemi come la revoca di bandi, condanne e processi contro gli estrinseci; l'approvazione degli statuti riformati; l'estensione anche a Brescia delle procedure per le cause civili; l'accentramento dell'amministrazione giudiziaria nella città; il coordinamento degli statuti del territorio con quelli urbani.¹⁹ Egli aggiunse poi nuovi capitoli tra i quali l'ordinamento amministrativo della città; la ricostituzione del consiglio cittadino di 120 membri (consiglio ad negotia) al cui capo stava un giudice di collegio (abate) che provvedeva e regolava gli affari del comune, controllato dal podestà emanazione del principe.²⁰

I rappresentanti del potere centrale erano scelti dal principe e a lui fedeli; il principale funzionario era il podestà che dirigeva il consiglio cittadino e ne assicurava la fedeltà al signore. Egli portava al suo seguito cinque giudici con questi compiti: vicario, giudice del maleficio (penale), giudice delle ragioni (civile), giudice dei chiosi, giudice delle vettovaglie.

Le istituzioni comunali restavano formalmente, ma il potere legislativo era nelle mani di Gian Galeazzo i cui decreti venivano trascritti negli statuti cittadini con uguale valore giuridico; lo stesso consiglio comunale altro non era che un organo subordinato alla volontà del principe.

Anche il territorio era ordinato secondo tale logica: dipendeva dal capitano che risiedeva in città, mentre i luoghi separati (Lonato, Montichiari, Canneto, Asola, la Riviera di Salò e la Valcamonica) dipendevano da funzionari ducali. Il capitano aveva una competenza militare e fiscale sul territorio diviso in quadre; la città in quattro quartieri a cui corrispondevano le Chiusure; i luoghi separati avevano una organizzazione simile a quella del territorio e dipendevano da funzionari ducali.

Il podestà deteneva il potere giudiziario, civile e penale; giudicava in Brescia con competenza anche sul distretto. I consoli comunali avevano competenza limitata.

La politica tributaria del Visconti colpiva specialmente i non esenti, tuttavia egli tendeva ad allargare la base imponibile riducendo le esenzioni e operando una maggiore perequazione tra città e distretto. Non riuscì tuttavia a sanare il conflitto tra cittadini e rustici in materia di contribuzioni. Infatti nella compilazione degli estimi le proprietà fondiarie seguivano la condizione del proprietario, per cui se un cittadino acquistava beni da un distrettuale, li portava all'estimo della città godendo dei privilegi di questa, col progressivo depauperamento delle campagne, mentre la proprietà terriera dei cittadini, avvantaggiata dal fisco cittadino, cresceva di valore. I Visconti cercarono di ovviare a questo stato di cose collocando cives e rustici su uno stesso piano di fronte al signore che avocava a sé il potere fiscale sottraendolo all'arbitrio del comune urbano.

L'organizzazione militare (presidi di Iseo, Coccaglio, Palazzolo, Rovato) era alimentata dal sistema di leva obbligatoria delle ordinanze tratte dai comuni del contado, obbligati a fornire un certo numero di uomini (caratto) di età 18-34 anni. Questo sistema tuttavia non dava in cambio sufficiente protezione dato che numerose bande di briganti operavano quasi impunemente sul territorio.

BRESCIA NEL DOMINIO VENETO

Nel 1404 la città e il territorio di Brescia furono conquistati da Pandolfo Malatesta, ritornando nel 1416 sotto i Visconti con Bergamo e la Val Camonica. Nel 1426 cacciati i Visconti Brescia si diede a Venezia restando dominio veneto fino al 1797, fatta eccezione per gli anni 1509 - 1516 periodo delle guerre d'Italia. Nel 1509 infatti in seguito alla sconfitta di Agnadello il territorio bresciano fu conquistato da Luigi XII, re di Francia e duca di Milano, che mantenne il dominio fino al 1512. Nel gennaio 1512 Venezia tentò di entrare nuovamente in possesso di Brescia, ma la vicenda si concluse drammaticamente nel febbraio con la riconquista da parte dei Francesi e il devastante saccheggio della città. Nell'ottobre 1512 i Francesi furono sconfitti dagli Spagnoli e nel novembre dello stesso anno nella città si insediò il governatore spagnolo. Gli Spagnoli e successivamente gli ispano-imperiali mantennero il dominio su città e territorio fino al 26 maggio 1516, quando, dopo la resa degli ispano-imperiali, Brescia fu consegnata alla Francia, e il giorno dopo ceduta a Venezia.

Venezia non aveva una carta costituzionale che sancisse l'ordinamento della Repubblica, né uno statuto che descrivesse compiutamente la suddivisione dei poteri e delle competenze fra i diversi organi ed apparati. Una rappresentazione complessiva della struttura dello stato si può desumere di conseguenza solo da fonti di natura diversa e in periodi diversi. Non ci addentriamo nella elencazione di tutte le magistrature, ma si accenna solo a quelle che figurano nei documenti trascritti, rimandando ad altre pubblicazioni una più completa rappresentazione degli apparati statali.²¹

LE ISTITUZIONI CENTRALI DI VENEZIA

Al vertice della Repubblica veneta stava il doge, affiancato da cinque consigli: il minore, il maggiore, il consiglio dei quaranta o quarantia, il consiglio di pregadi (dei rogati o senato), il consiglio dei dieci. Questi istituti centrali nel tempo subirono notevoli variazioni nel numero dei componenti e nelle funzioni, ma condividevano funzioni di giurisdizione e potestà che negli ordinamenti moderni sono divisi tra le sfere del legislativo, giudiziario, esecutivo.

Il doge, detto anche Serenissimo Principe, erede dell'antica autorità del duca bizantino che reggeva il comune, era il primo magistrato e quindi svolgeva una funzione formale all'interno delle maggiori istituzioni. Gradatamente i suoi poteri furono ridimensionati facendo di lui il simbolo dello stato,

mentre il potere passava prevalentemente nel maggior consiglio che si avvaleva di altri consigli più ristretti, da lui stesso nominati e quindi funzionanti come sue commissioni.

Consiglio maggiore: dal Trecento risulta come l'assemblea sovrana dell'intero patriziato che vi poteva curare i suoi diritti e interessi in modo immediato. Era il principale organo di rappresentanza dell'ordinamento veneziano con funzione legislativa e titolare di funzioni sostanziali in tutti i settori della giurisdizione. Nelle sue decisioni figurano la soluzione di vertenze fra cittadini, concessione di grazie, delibere generali per tutta la comunità, decisioni importanti di politica interna ed estera, nomina di membri di altri consigli, uffici, magistrature, commissioni, ambascerie. Dal maggior consiglio derivavano quasi come sue commissioni, che però acquisirono proprie autonomie e specificità, il consiglio di quarantia e il senato, di cui spesso facevano parte le stesse persone, tanto che le tre istituzioni non possono ritenersi distinte o in competizione, ma come una articolazione interna del medesimo consiglio che cercava di distribuire i suoi lavori ed impegni tra l'assemblea generale e le commissioni, trovando aggiustamenti ed equilibri di volta in volta diversi, in dipendenza dalle esigenze che andavano maturando nella gestione della potestà unitaria.

Consiglio dei quaranta (XL): dal Duecento costituisce la principale corte di giustizia civile e penale, giudice d'appello per giustizia negata o male amministrata, principale autorità in materia economica e monetaria, istituzione di controllo sul funzionamento degli altri consigli ed uffici. Come corte di giustizia svolgeva anche una intensa attività legislativa. Nel '400 per far fronte all'aumento di attività giudiziaria e legislativa giunge a 120 componenti articolati in tre consigli con mansioni diverse e cioè: criminale; civile vecchia con competenza sulla città e il ducato; civile nuova per le controversie civili dei sudditi. Nel 1527 vi si aggiunge un collegio di trenta savi per decongestionare i lavori della quarantia

Consiglio di pregadi (dei rogati o senato): sino alla fine del Duecento si riuniva con la quarantia per trattare questioni particolarmente importanti e delicate per la comunità veneziana; dal Trecento estendendosi le materie di intervento i due organismi si precisarono e il senato si orientò alle questioni di politica generale e a compiti più specifici assegnati dalla quarantia e dal maggior consiglio: parere prima di alcune delibere del maggior consiglio, controllo sugli uffici dell'Oriente, Romania, Istria, Dalmazia; concessione della cittadinanza veneta per privilegio; lettere commendatizie al pontefice per la nomina dei dignitari della Chiesa veneziana; competenza in materia di rappresaglia e di guerra; ispezione sulla leva militare, giurisdizione sui dazi in Terraferma...

Al suo interno si costituirono tre ordini di savi (del consiglio, di terraferma, agli ordini) col compito della discussione preliminare e formulazione di testi legislativi. Le sue delibere sono registrate in serie separate denominate Terra e Mar.

Consiglio di X: era stato creato per la congiura del 1310, ma proseguì la sua funzione e divenne stabile dal 1335. Era composto da 10 consiglieri appartenenti al maggior consiglio, dal doge e da uno degli avogadori. Era preposto alla sicurezza dello stato, alla pace sociale e all'ordine pubblico ed aveva giurisdizione sulla repressione dei crimini politici e l'attività di polizia. Nel 1355 vennero aggiunti altri dieci membri (consiglio dei XX) che divennero poi stabili per trattare questioni di particolare gravità e di maggior interesse politico. Nel Cinquecento divenne un consiglio molto autorevole e responsabile del controllo di ogni forma di disordine sociale che suonasse minaccia per lo Stato e quindi interveniva per evitare fazioni e congiure, in materia di parola, assemblea e associazione. Regolava l'operato e nominava anche alcuni magistrati competenti in materia politico-giudiziaria, politica estera, attività amministrativa, zecca (detta anche Cecca) e aveva possibilità di intervento per le vertenze amministrative della Terraferma.

Avogadori del comun: erano i supremi custodi della legge, incaricati di verificare ed eventualmente sospendere (*intromettere*) le deliberazioni di qualsiasi magistratura, quindi erano i garanti del diritto ed equità della cosa pubblica in ogni suo risvolto.

Altre magistrature erano: i savi alle decime, creati durante la guerra di Morea (1463-1479) per la compilazione del catastico e delle aliquote da ripartire; nel 1486 si crearono i tre provveditori alla sanità con poteri che spaziavano dal controllo delle medicine a quello dei pozzi, dei vagabondi,

delle meretrici; nel 1501 si crearono i provveditori sopra i dazi contro il contrabbando e per proteggere il commercio; nel 1529 si creò il collegio dei dieci savi competente sul *sussidio* la più importante gravezza diretta e quindi competente sulle liti relative a privilegi ed esenzioni fiscali; nel 1526 i sopraproveditori alle biave, ecc.

IL GOVERNO CENTRALE DELLA CITTÀ DI BRESCIA

Il podestà (o pretore): era un patrizio veneto che restava in carica sedici mesi; svolgeva una sorta di tutela politica sul governo della città e del territorio per conto di Venezia, di cui era solitamente un esponente di rilievo, essendo Brescia una delle città più importanti e ricche della Terraferma veneta; doveva rispettare gli statuti cittadini; convocava e presiedeva i consigli cittadini, pur non avendo diritto di voto. Vigilava sulla sicurezza pubblica, sul buon costume e la vita pubblica della città; svolgeva il compito di giudice di prima istanza nelle cause civili ed era giudice di appello per le sentenze delle podesterie del territorio.

Esercitava la giurisdizione sul civile mediante il giudice di ragione e sul penale tramite il giudice del maleficio. L'ufficio di questo giudice era già presente nell'antico Comune²² e nello statuto del 1355 di Bernabò Visconti, in cui uno dei quattro giudici era appunto detto deputato al maleficio (criminale). Disposizioni severe furono emanate per punire i delitti contro i buoni costumi, gli insulti e le violenze gravi alle persone, il vilipendio alla religione, le bestemmie, i furti, le violenze, le truffe. I crimini più gravi erano giudicati a Venezia e Brescia continuò a chiedere che le fossero attribuiti poteri più ampi in criminale.

Il capitano (o prefetto): nominato da Venezia, come garante effettivo dell'apparato militare di tutto il territorio ad eccezione delle fortezze che ricevevano da Venezia specifici capitani o castellani. Attraverso l'ufficio del vicario prefettizio amministrava la giustizia (criminale o civile) per cause in cui fossero coinvolti i militari o stipendiari veneti; per le indagini sui delitti mandava sul territorio una apposita commissione detta cavalcata. Controllava l'amministrazione finanziaria delle istituzioni del territorio bresciano e vigilava sulle questioni fiscali o gravezze ordinarie e straordinarie; era la massima autorità in tema di sicurezza ed agibilità delle strade. Dal 1726 quasi sempre esercitò anche le funzioni del podestà e cumulò le due cariche venendo chiamato per questo capitano vicepodestà.

Cancelleria o curia pretoria: era il tribunale dei rettori, podestà e capitano, che insieme giudicavano per cause di particolare gravità. Il vicario pretorio era il magistrato che agiva come giudice di prima istanza; il podestà talvolta incaricava un ufficiale, detto luogotenente pretorio, per il disbrigo delle cause civili. I processi più importanti erano avvocati al consiglio dei Dieci di Venezia; alla curia pretoria rimasero quelli meno gravi. La procedura per i processi era duplice: se i rettori (podestà e capitano) erano autorizzati dal consiglio dei Dieci, con esplicita ducale, ad agire in loro vece, la sentenza era inappellabile; se invece giudicavano *servatis servandis*, gli avvocatori di Venezia potevano ostacolare la sentenza con voto sospensivo e riportare il processo al giudizio del Consiglio dei Dieci.

Consoli dei quartieri: erano due magistrati municipali, membri del collegio dei dottori, duravano in carica sei mesi, deliberavano nei ricorsi di creditori, nelle adizioni alle eredità con beneficio di legge e di inventario, nei pagamenti delle doti, nei fallimenti. La quadra di Rovato poteva rivolgersi a questa magistratura tramite i consoli della quadra di san Faustino come risulta dallo statuto di Francesco Foscari (1429).

La Camera fiscale costituiva il centro finanziario del sistema fiscale veneto; raccoglieva ed inviava a Venezia le tasse ed imposte esatte in città e nel suo territorio e la quota sulle condanne spettante a Venezia

IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Il Bresciano in epoca veneta era caratterizzato da differenti situazioni giurisdizionali: le terre separate, subordinate direttamente a Venezia, che vi inviava suoi rappresentanti, e godevano di privilegi fiscali o di esenzioni. Nel bresciano alcune zone come le valli Camonica, Trompia e

Sabbia, la Riviera di Salò, Asola e Lonato in modo più o meno accentuato beneficiavano di qualche forma di separazione; anche alcune podestarie (Chiari, Orzinuovi, Palazzolo) durante tutto il dominio veneto manifestarono un atteggiamento autonomistico ed antagonistico con Brescia. In genere aspiravano alla separazione le vallate o i grossi borghi, centri significativi dal punto di vista economico. Questa condizione di privilegio era connessa a valutazioni di tipo economico e demografico per cui i suoi ceti dirigenti si ponevano in antagonismo ed emulazione nei riguardi della città; oppure per motivi politico-strategici in quanto i confini dello stato Veneziano nel distretto di Brescia e di Bergamo richiedevano alle forze locali un ruolo di difesa militare non marginale sebbene subordinato.

Terre limitate: queste comunità godevano di un trattamento privilegiato in quanto versavano annualmente alla Camera fiscale una somma forfettaria in luogo di singoli pagamenti di dazi o di altre imposizioni dirette o indirette.

Separazione giurisdizionale e limitazione o esenzioni fiscali andavano di pari passo nelle Valli; beneficiavano invece della limitazione alcune zone non separate come la Franciacorta, il Pedemonte (circostrizioni di Rezzato, Gavardo e Nave) e, in misura minore, Leno, Ghedi, Montichiari e Carpenedolo. La seconda parte del registro degli statuti di Rovato riporta una serie di processi, sentenze, lettere ducali o dei rettori di Brescia attinenti le infinite contrapposizioni dei daziari alla gente delle terre limitate contro il godimento dei loro privilegi. Rovato e la Franciacorta furono parificati nei privilegi alle Valli Trompia e Sabbia. Le autorità superiori non ebbero mai alcun dubbio sui diritti provenienti dai privilegi ed esenzioni, e in ogni occasione li ribadirono contro ogni sottile disquisizione o cavillo dei daziari. L'unico momento di incertezza si trova nella "limitazione fatta per li precessori nostri (rettori di Brescia) l'anno 1476 quale in tempo alcuno non è stata osservata" (vedi f. 171r) ma che avviò una serie di ricorsi da parte dei daziari.

Le strutture di giurisdizione delle comunità rurali bresciane non separate erano:

I vicariati, comunità (con i relativi borghi, paesi, cascinali e terre circostanti) con terre fertili e irrigue, nelle quali molti cittadini avevano notevoli interessi dato che fin dal Trecento vi avevano acquisito grandi estensioni di terra, sottraendole alle imposizioni fiscali del contado. La pianura era divisa in vicariati maggiori (Calvisano, Gottolengo, Iseo, Montichiari, Pontevedico, Quinzano, Rovato) e minori (Castrezzato, Gambara, Gavardo, Ghedi, Manerbio, Pompiano, Pontoglio). I vicari esercitavano funzioni amministrative nelle cause civili di lieve entità, in genere non più di cinque lire planet, mentre per valori superiori la giurisdizione era demandata ai tribunali di Brescia. I comuni di Bagnolo, Gussago, Mairano, Nave, Rezzato, Travagliato non erano sottoposti a vicari, ma i loro consoli amministravano la giustizia per cause di lievissima entità.

Le podestarie erano grossi centri che avevano in passato goduto di particolari privilegi e autonomie per la numerosa popolazione, struttura economica robusta e maggior consistenza politica. Erano classificate in maggiori (Valcamonica, Riviera del Garda, Orzinuovi, Asola) e minori (Lonato, Chiari, Palazzolo). Per lo più mal sopportavano la condizione di minorità e di soggezione al capoluogo che vi mandava un provveditore o podestà che aveva giurisdizione civile e penale di grado diverso a seconda degli statuti locali e delle particolari forme di autonomia.

Aree feudali: ad eccezione di Lumezzane (feudo degli Avogadro) erano circoscrizioni situate in aree di confine lungo l'Oglio che separava la Repubblica dal Ducato di Milano ed erano amministrate da un vicario cittadino bresciano, nominato dal feudatario. Erano Verola Alghise (Verolanuova), Milzano, Pralboino (dei Gambara); Gabbiano, Pavone, Urago d'Oglio (dei Martinengo).

La rete fiscale delle quadre si sovrapponeva sui precedenti distretti di carattere amministrativo - giurisdizionale: ogni quadra era costituita da alcuni comuni, uno dei quali (come Rovato) era detto capoquadra e aveva un consiglio formato da deputati che rappresentavano i comuni che la costituivano. Le quadre di Franciacorta sia durante il periodo visconteo che in quello veneto furono essenzialmente Rovato e Gussago, ma nel tempo variarono i comuni che vi appartenevano.²³

Generalmente tutti i tributi venivano imposti agli homines del comune sui beni reali della famiglia o delle persone di età 14 - 60 anni. Alla fissazione della base imponibile personale (dadia) si

perveniva con un lungo procedimento: si suddivideva tra le quadre il totale delle taglie, tributi ed imposizioni; questa quota era ripartita tra i comuni della quadra e in ognuno di questi tra i contribuenti in base all'estimo che era la descrizione e la stima dei beni immobili e mobili, diritti, debiti e crediti di ogni capofamiglia, sui quali si determinavano i carichi fiscali locali e statali.

La compilazione degli estimi rurali era prerogativa delle amministrazioni comunali del territorio che li formavano adottando sistemi di computo assai antichi e secondo usi tradizionali; ad esse spettava anche provvedere l'imposizione e la raccolta delle gabelle caricate su ogni famiglia che contribuiva in base al valore d'estimo riportato nei registri rinnovati di tempo in tempo.

L'estimo cittadino era redatto dalla amministrazione fiscale della città ed i cives dimoranti nei borghi rurali versavano le loro tasse ad un loro particolare massaro che raccoglieva gli importi dei tributi e li passava alla Camera fiscale della città.

Gli estimi rurali e cittadini erano periodicamente rinnovati o aggiornati tenendo conto delle mutate condizioni economiche dei contribuenti, variazione dei nuclei famigliari, o sulla base di nuovi criteri di valutazione della ricchezza, per motivi politici e bellici.

Gli estimi rurali erano rinnovati con maggior frequenza di quelli cittadini, generalmente ogni 5 - 6 anni, mentre per quelli cittadini l'intervallo poteva essere di 10, 20 o più anni.

Nel XV e all'inizio del XVI secolo il rilevamento dell'estimo rurale avveniva per denuncia orale giurata del contribuente all'estimatore; per i cives il rilevamento era fatto con la presentazione di una denuncia scritta (polizza d'estimo); sul finire del XVI secolo questa seconda forma fu adottata anche per gli homines del territorio. La polizza d'estimo riportava il nome del capofamiglia, età, professione, nomi ed età dei componenti la famiglia (compresa la servitù che viveva in casa), l'abitazione preferenziale, l'elenco di beni immobili, redditi fissi, debiti, livelli, beni dotati delle figlie e delle nuore se vivevano in famiglia e l'indicazione dei crediti. Non sempre era così semplice perchè gli interessi aguzzavano l'ingegno alla scoperta di pretesti al fine di conseguire il massimo beneficio o almeno una più favorevole distribuzione dei carichi: da qui il rispuntare di antichissime questioni, diritti, privilegi, fatti valere ad ogni rinnovamento d'estimo.

Dai dati forniti agli estimatori comunali o ricavati dalle polizze si procedeva ad una stima globale dell'imponibile fiscale della famiglia: questo valore era poi ricalcolato sulla base delle persone (testatico) e di altre variabili determinate dal consiglio comunale ed alla fine risultava un numero che era il carato di imposizione, trascritto di fianco ad ogni nominativo negli appositi registri fiscali. Questo numero serviva da denominatore o numero proporzionale sul totale della tassa imposta dal comune: il risultato era la tassa dovuta dalla famiglia o dalla singola persona.

Le polizze d'estimo conservate in ordine alfabetico in numerose buste dell'Archivio Storico Civico, come anche i registri d'estimo dei singoli comuni conservati all'Archivio di Stato sono una fonte importantissima di notizie sulle famiglie, l'economia locale e la società del tempo: professioni e mestieri, debiti e crediti, descrizione e quantità della proprietà mobiliare (fondi, case, strutture artigianali, ecc.), descrizione urbanistica e territoriale del comune, composizione anagrafica e sociale delle famiglie (persone di servizio, spese di gestione), inventario del patrimonio terriero, zoologico, ecc.

Contrasti fra cittadini e rurali

Nel governo del Territorio Venezia attuò una politica di concessione di privilegi e di autonomie come premio di fedeltà; inoltre affidò anche a cittadini bresciani alcuni incarichi nel Distretto con la giurisdizione completa nel civile e quella limitata nel penale. Essa lasciò che le comunità rurali bresciane, si riunissero in corpo organizzato (detto Corpo territoriale, territorio, contado) rappresentativo di tutto il contado che specialmente tra fine '500 ed inizio '600, si vide riconoscere un ruolo di mediatore tra potere centrale e comunità rurali, trasformandolo definitivamente in un corpo privilegiato, con funzioni di negoziato e di rappresentanza più che decisionali nell'ambito fiscale e di difesa delle prerogative giurisdizionali delle comunità contro le istanze cittadine.

Alcune comunità (come Chiari, Rovato, Palazzolo, Orzinuovi) vi ebbero una certa preminenza in quanto meno povere o indebitate e più protese a salvaguardare il loro patrimonio fondiario dagli

investimenti dei cittadini e quindi garantire una maggiore autonomia da Brescia. Il corpo territoriale si dotò di un Consiglio speciale di una quindicina di membri, di cui si faceva parte quasi solo per cooptazione, e che gradatamente nel corso del '500 assunse il reale governo del territorio. Esso aveva al suo interno il sindaco, politico e specialista della normativa e struttura amministrativa dello Stato veneto; il massaro generale e i ragionieri o ufficiali esecutori, preposti alla ripartizione ed alla raccolta delle imposizioni sui contadini.

Il territorio promosse contese e pervenne a transazioni con la città a tutela dei suoi interessi che i comuni minori da soli non sarebbero stati in grado di sostenere per le lunghe e costose azioni giudiziarie mentre poterono essere rappresentati e difesi da abili sindaci di questa magistratura. I problemi più spinosi del rapporto città-contado erano il fisco e la cittadinanza.

Molti abitanti delle campagne chiesero la cittadinanza (*civilitas*) al consiglio maggiore di Brescia, soprattutto i ceti più ricchi del contado, perché la cittadinanza rappresentava uno *status* ambito, assicurava il rifornimento annonario, ma specialmente garantiva privilegi fiscali ed economici, il diritto ad essere giudicati solo da magistrati urbani, l'esenzione da oneri che ricadevano sul contado e di conseguenza le proprietà fondiari dei cittadini valevano più di quelle possedute dai distrettuali. Quando il distrettuale diventava cittadino sottraeva i propri beni dalle imposizioni del comune rurale; però doveva pagare gli oneri dall'ultimo estimo anche se ora contribuiva ad altra amministrazione. Infatti spesso passavano diversi anni prima che il comune rurale potesse rifare l'estimo e ricalcolare l'imponibile. Così mentre diminuiva la capacità contributiva del contado crescevano le quote dei rurali; di contro il capitale urbano speculava sui piccoli proprietari rurali, pressati dall'indebitamento, dal prelievo fiscale, da calamità naturali.

Le gravezze (imposte dirette) non erano calcolate in base alle effettive disponibilità economiche, ma sui dati dell'estimo. Il carico del singolo contribuente era poi determinato in base agli estimi per cui i contribuenti impoveriti si vedevano imporre quote di tassa calcolate sulla situazione patrimoniale di anni precedenti. I cittadini tendevano a dilazionare il rinnovo degli estimi e i contadini ne sollecitavano più frequenti rinnovi.

Altro motivo di contesa delle comunità rurali dipendeva dal fatto che chi acquisiva la cittadinanza avrebbe dovuto vivere in città con la famiglia la maggior parte dell'anno e abbandonare le attività agricole e manuali, invece spesso continuavano ad abitare in campagna ed a svolgere attività agricola, come facevano per lo più cittadini che lavoravano le proprie terre, nobili decaduti che abitavano in campagna perché meno dispendiosa (erano detti *cives rurales* o *cives exercentes opera ruralia*). Era una fascia consistente della popolazione del contado e i contadini mal sopportavano che persone stabilmente dimoranti in campagna e che lavoravano la terra, propria o di altri, non sostenessero i loro medesimi carichi fiscali.

La crisi dei rapporti tra città e territorio toccò l'apice in occasione della sconfitta di Agnadello (1509) che privò Venezia di ampi territori. In quell'occasione le città passarono per lo più dalla parte degli avversari (Impero e Francia) aspettandosi maggiore autonomia e indipendenza; i ceti subalterni delle città, i popolari e gli abitanti del Distretto, parteggiarono per la Repubblica riconoscendo che essa comunque esercitava un potere legislativo e giudiziario che li sottraeva dallo strapotere delle magistrature urbane. In particolare i bresciani apprezzavano il fatto che il governo veneziano già nel Quattrocento, aveva formato Corpi territoriali rappresentativi, aveva accolto suppliche e petizioni dei distrettuali, ponendosi come moderatore delle tensioni. Dopo gli otto anni di guerra la tensione tra i ceti dirigenti delle città e gli abitanti dei territori fu esasperata dal fatto che questi ultimi, rimasti fedeli a San Marco e costretti a vendere i propri beni durante la guerra, si aspettavano un riconoscimento dal governo. Infatti nel 1517 avevano presentato al senato la richiesta che sui beni venduti nel Distretto ai cittadini per la guerra si pagassero le imposte senza aspettare un nuovo estimo, ma il timore di un sovvertimento dell'ordine vigente fece respingere la petizione del Territorio.

Nei decenni successivi Venezia chiese nuovi sacrifici fiscali per la costruzione o sistemazione di fortezze ai confini dello stato, per ottenere maggiori contingenti di soldati di ordinanza o milizie territoriali e di galeotti o rematori impiegati sulle navi da guerra. Questi e altri oneri ricadevano

quasi esclusivamente sugli abitanti dei distretti, perché i cittadini erano esenti dalle contribuzioni personali che prevedevano prestazioni d'opera (carichi e fazioni), invio di uomini, ecc. A causa dell'impoverimento delle comunità rurali e della diminuita capacità contributiva come pure nel timore di tensioni sociali e di rivolte, la Repubblica tenne in maggior conto le richieste dei sudditi rurali e orientò in tal senso il prelievo. Nel 1531 i rappresentanti dei due corpi firmarono una transazione che regolamentava le concessioni di cittadinanza e il trattamento fiscale delle terre comprate e vendute da cittadini e distrettuali. Si stabiliva che i contadini divenuti cittadini che continuavano a dedicarsi a lavori manuali e agricoli, non fruissero di alcuna esenzione fiscale pagando tutti gli oneri come gli altri contadini. Chi in futuro intendesse chiedere la cittadinanza dovrà prima avvertire i sindaci del territorio, che si informeranno del danno che tale cittadinanza potrebbe provocare al comune di appartenenza dell'aspirante cittadino. Ottenuta la cittadinanza continuerà a sostenere gli oneri fiscali col comune di appartenenza fino al nuovo estimo.

Nel 1561 il territorio respinse il tentativo del Consiglio cittadino di scaricare sui contribuenti rurali l'obbligo di rifornire di cereali il granarolo, cioè il mercato cittadino dove erano venduti a prezzi calmierati, mentre i proprietari cittadini cercavano di smerciare le proprie biade specialmente sui mercati di Desenzano e di Iseo a prezzi di mercato. Si convenne che tutti i proprietari di terre (cittadini, ecclesiastici e distrettuali) dovessero consegnare una quota proporzionata all'estimo di ciascuno e un uomo del consiglio del territorio avrebbe controllato la consegna del grano al fondaco da parte dei contribuenti dei tre Corpi.

Solo nel 1594 il territorio ottenne che le terre acquistate da cittadini non sfuggissero agli oneri diretti locali da cui erano gravate, sebbene rimanesse poi assai arduo riscuotere quanto dovuto da cittadini e nobili, arroganti e potenti.

I privilegi della quadra e del comune di Rovato costituirono un elemento di contenzioso e di contrattazione quasi ininterrotta all'interno e con Venezia come risulta dai molti documenti trascritti nella seconda parte del registro.

I termine carichi e gravezze indicano i dazi che gravavano su varie attività e uno dei principali riguardava il trasporto di beni tra località diverse (traverso e onoranza o dazio della porta) relativi a merci (imbottate, pane, vino, animali grossi): per Rovato e quadra c'era una esenzione per questi beni destinati all'uso personale e delle proprie famiglie, diritti che i daziari con varie gherminelle cercavano di non riconoscere.

L'organizzazione militare locale dipendeva dal castellano della rocca (il castello era ancora circondato da fosse e munito di terragli) comandante della fortezza che sovrintendeva agli alloggiamenti di soldati; periodicamente chiamati alla mostra o manovre militari. Egli si provvedeva la polvere da sparo attraverso la tesa o tesone, edificio rurale in cui un allevatore di capre, assunto con apposito contratto del comune, forniva la materia prima (urine e scarti organici) che era in quel luogo trasformata in salnitro per preparare il materiale esplosivo necessario alla struttura militare locale.

LE ISTITUZIONI DEL COMUNE DI ROVATO

L'antico comune di Rovato non è ancora stato studiato e pertanto qui proponiamo solo alcuni momenti dell'organizzazione comunale desunta dagli statuti del 1641 abbastanza simile a quella di altri comuni rurali bresciani.²⁴

Gli statuti sono la fonte primaria per conoscere l'amministrazione del comune in quanto delineano le competenze dei vari organi e uffici, i criteri di nomina e la durata degli incarichi, ecc. Lo statuto conteneva norme che si esaurivano entro l'ambito territoriale su cui si affermava il potere della comunità e che garantivano un sistema di controllo efficiente sulla vita giuridica ed amministrativa, assicuravano la prevenzione dei crimini, la riscossione dei tributi. Le norme statutarie di una comunità rurale esistevano solo in quanto approvate dagli organi superiori cittadini e dalla legge veneta. Con il consolidamento delle strutture dello stato regionale e col conseguente progresso degli interessi veneziani sulla terraferma, l'amministrazione dei comuni fu regolamentata sempre più da disposizioni generali e particolari dei capitani di Brescia e dei sindaci inquisitori di Terraferma.

Rovato possiede ampia documentazione comunale dal sec. XV²⁵, dislocata in gran parte anche all'Archivio di Stato di Brescia. Mancano le carte più antiche le quali forse hanno seguito la sorte toccata ad altri documenti per le ingiurie del tempo; ma furono anche man mano selezionati da quanti alternandosi alla gestione del potere avevano interesse a far sparire o appropriarsi documenti che in parte finirono tra quelli delle famiglie dalle quali provenivano ordinariamente amministratori, magistrati e detentori del potere locale; seguirono la sorte delle famiglie emigrando fra gli eredi disperse in chissà quali angoli d'Italia.

L'archivio conservava gli statuti comunali, i privilegi del comune e quelli concessi in suo nome. La cancelleria conservava la registrazione delle spese e delle entrate; i registri delle tasse, delle taglie, dei dazi, delle massarie, delle riscossioni (scosida); gli atti di governo e cioè i libri coi verbali delle vicinie e del consiglio, i rapporti con le autorità superiori. Sebbene questa documentazione non si trovi più o sia incompleta nell'archivio comunale, tuttavia esistono copie, minute, appunti negli archivi di organismi superiori e quindi reperibili a Brescia, Milano, Venezia. Gli statuti trascritti sono un aggiornamento degli statuti vecchi più volte ricordati, e che risalivano nella loro ultima formulazione al 1568, come osservava il cancelliere Ferramondo incaricato della revisione del 1641²⁶.

La loro osservanza era tutelata da 8 persone (2 per ogni quadra) dette ufficiali de otto che svolgevano il proprio compito a turno.

Tra i caratteri di queste leggi locali si rileva il principio della denuncia da parte dei concittadini, sostenuta da testimonianza di persona degna di fede col diritto a godere di una parte (per lo più la metà) delle ammende comminate o una diminuzione della pena se corresponsabili; l'obbligo di assumere gli incarichi ai quali si era eletti e di svolgerli personalmente; la garanzia di solvibilità affidata a mallevadori e poggiate su pegni, sequestri, corresponsabilità della famiglia, del datore di lavoro o del proprietario della casa; la sicurezza di vedere riconosciuto il giudizio entro un tempo definito il quale denunciare e concludere l'azione giudiziaria, ecc.

La popolazione nel governo locale

Nel comune erano presenti e rappresentate varie componenti e gruppi di persone aventi ciascuna interessi e diritti propri; quando si parla di università del comune si indicano le rappresentanze di tutte le componenti.

- gli originari (*homines* uomini rurali e nobili) titolari dei diritti sui beni comuni e che dovevano sostenere *onera et factiones* dal 14° anno di età.
- i cittadini (benemeriti, originari), abitanti della città, ma che possedevano beni nel comune e pagavano le tasse nel luogo di maggiore convenienza.
- i forestieri cioè persone abitanti nel comune sui cui beni però non avevano diritti né godevano benefici. I forestieri potevano acquistare la originalità (diritti di originario) versando al comune una somma ingente. Nella seconda metà del sec. XVIII furono emanate leggi generali e particolari per risolvere il problema dei rapporti fra originari e cittadini.

Anche i non residenti e i non originari avevano una loro rappresentanza anche nel comune dove possedevano i beni e tenevano proprie assemblee nelle quali deliberavano su problemi che li riguardavano direttamente, annotate da propri notai.

Ogni anno i consoli dovevano provvedere ad aggiornare l'anagrafe o elenco *delle teste di maschi et donne abitanti nella terra et territorio di Rovato*. (f. 6r)

La forma più antica e diretta di governo era la vicinia o assemblea di tutti i capi famiglia originari o abitanti nel comune da almeno 50 anni, nelle quattro quadre interne e di campagna dette Dublato, Trito col castello, Breda, Visnardo. Anticamente si riunivano su un ordine del giorno o per eleggere il consiglio (la deliberazione era valida con la maggioranza semplice) e ad ogni convocazione dovevano essere presenti almeno i due terzi dei capi famiglia. Negli statuti di Rovato se ne ha labile traccia in documento 1494 27 ottobre [f. 110v] dove si attesta che alcuni di Rovato a nome proprio e della vicinia appellano contro decreto del 1471.

A Rovato nel periodo che ci riguarda, in base alla terminazione del podestà di Brescia Francesco Foscarelli (1471) era convocata il 31 dicembre di ogni anno con suono di campana e si riuniva in ambienti pubblici per eleggere 4 sindaci e 4 esaminatori, uno per quadra, per controllare ed esaminare le entrate e le spese comunali e garantire la legittimità delle decisioni prese dal consiglio generale in scadenza.

Il governo di Rovato era esercitato dal consiglio generale e i verbali di ogni anno si dilungano sulle operazioni della vicinia e l'elezione del consiglio generale che era eletto in questo modo: il 30 novembre i tre consoli del mese di dicembre nominavano un elettore per ogni quadra interna e a loro volta ognuno di questi quattro indicava 18 persone della sua quadra, consegnando l'elenco sigillato al vicario. Il giorno di S. Tomaso (21 dicembre) si leggevano i nomi dei 72 che giuravano nella chiesa parrocchiale. Le sedute del consiglio si tenevano nella sala del palazzo comunale in castello, alla presenza del vicario e presiedute dai consoli di turno in quel mese che spiegavano ampiamente la questione sottoposta e alla fine si formulava una proposizione che riassumeva la decisione (*prendere parte, terminare*) da prendere con voto positivo o negativo attraverso la ballottazione o voto espresso usando delle palle di diverso colore per il sì o il no, valida in presenza di due terzi dei consiglieri.

I funzionari

L'attività del comune era sorretta dalla partecipazione diretta e da forme di deleghe assai articolate e quindi era strettamente sorvegliata dalla gente con frequenti contese e ricorsi per illeciti presunti o reali. I funzionari eletti non potevano rifiutare l'incarico e dovevano esercitarlo personalmente, applicare le norme degli statuti comunali, le decisioni della vicinia e del consiglio generale; alla fine del mandato dovevano relazionare e sottoporsi alla revisione dell'operato e delle spese.

Il governo centrale di Brescia inviava il vicario che rappresentava il potere centrale ed aveva anche compito giudiziario fino a lire 5; era stipendiato dalla città e dai comuni della quadra. Egli aveva a disposizione un notaio (detto nodaro della banca del magnifico signor vicario, f. 80) per la registrazione delle sentenze, dei pegni e relativo incanto; ogni anno si dovevano eleggere almeno 4 ufficiali a sua disposizione per le operazioni connesse al suo ufficio di giudice: citazioni, comandamenti, intromissioni (sospensione di sentenza), sequestri, tasse, detenzioni, ecc.

Due notai cancellieri (tra i quali si distingueva un primo notaio o *nodaro del comune*) verbalizzavano e dava forza legale alle decisioni annotate nei registri di provvisione del Comune (esistono dal 1480) e nel libro del Vario; inoltre avevano il compito di conservare i documenti dell'archivio. I registri di provvisione evidenziano che la maggior parte delle decisioni riguardava la vita ordinaria, con rare delibere straordinarie, prevalendo una attività fatta di compravendite, spese di funzionamento, divisione dei carichi relativi a qualche opera pubblica, decisione di taglie per il pareggio, incanto di servizi, affitto o uso di aree, boschi, acque, proprietà comuni di cui si tenevano elenchi assai precisi.

Il consiglio generale doveva eleggere quattro uomini incaricati di nominare i consoli che dovevano governare in tre ogni mese con funzione di ordine pubblico, dare seguito alle decisioni adottate, provvedere agli estimi, incanti di beni del comune, custodia delle porte del castello assieme ad alcune guardie, assistere i giudici del maleficio in occasione delle cavalcate (*cavalcate del malafitio delli delinquenti*) verificare la regolarità dei pagamenti del massaro generale, eseguire i mandati dei rettori e del vicario ecc.

Tra i funzionari elettivi ricordiamo, tra gli altri, i quattro sopra le differenze incaricati di risolvere vertenze di confine; i 5 per l'estimo generale che si dovevano eleggere ogni quattro anni (1 per quadra e un sindaco); l'andatore, una specie di cursore; il consiglio d'otto "*homini di bona et sufficiente conditione et fama, cioè doi per quadra*"; i raggionati ovvero esaminatori, e tanti altri che gli statuti elencano descrivendo funzioni, salari, modalità di azione.

L'amministrazione dei beni

L'antico comune rurale fu inizialmente un'unione di persone che beneficiavano in modo

comunitario di diritti, interessi e beni su un certo territorio. Il Comune doveva vivere coi propri mezzi utilizzando ogni reddito anche modesto derivante dai suoi beni, diritti, imposte.

I principali beni del comune di Rovato erano costituiti dall'acqua della Fusia, i tre mulini, il maglio, l'edificio (il filatoio), il prestino, la beccaria, le osterie, il bettolino, il castello con i suoi apprestamenti (terragli, fosse...), trepoli, paludi del comune; possedeva anche capitali e diritti che nel tempo si trasformarono per vendite, appropriazioni, cessione in enfiteusi, ecc. Questi beni pubblici erano assegnati con varia periodicità a dei beneficiari attraverso l'incanto o cessione all'asta al maggior offerente chiamato *incantatore* "dei molini, della zerla, della pesa, del maglio, moia, horti del comune tanto in Castello quanto fori, di trepoli, di ronchi del Monte" (f. 30r, N. 42).

Gran parte del patrimonio si conservò fino all'inizio del secolo XIX quando si poté far fronte alle ingenti tasse statali solo con la vendita di beni del comune e così non aggravare le tasse comunali, disperdendo quanto era stato salvaguardato per secoli con una legislazione molto accorta e severa, sorvegliata dagli statuti, dagli addetti alla loro conservazione e vigilanza e dai cittadini proprietari e interessati ai loro beni comuni.

Il comune aveva come compito significativo la gestione dei beni e diritti condivisi dagli originari, avvertiti come di personale e immediato interesse, con esclusione di chi non vi aveva ragione. Quindi ogni proposta o tentativo di variazione, di fatto o di diritto, era lungamente soppesata dai preposti alla conservazione, valorizzazione e gestione dei beni, ma anche attentamente valutata e discussa da tutti gli aventi diritto. È comprensibile quindi che ogni pur piccola questione avviava lunghe e sottili discussioni con laboriose pratiche, intervento di testimoni, arbitri, notai, che producevano voluminosi incartamenti, solitamente conclusi da atti pubblici ricchi di notizie generali e particolari, ma specialmente una forte impressione sulla fermezza delle popolazioni nella gestione dei beni comuni.

I beni comuni, costituiti in genere da terre, boschi, mulini, servizi alimentari e da risorse sfruttabili, giustificavano la funzione di incaricati come i bollatori o pesatori per verificare le misure dei beni oggetto di transazioni; l'oste, il prestinaio, il bettolino addetti alla provvisione dei generi di prima necessità come carne, vino e pane all'osteria di solito uno spaccio comunale di generi alimentari, tutti servizi appaltati. Tra i più noti incaricati locali troviamo i seguenti.

Il massaro generale eletto dal consiglio doveva gestire tutte le entrate ed uscite del comune, era retribuito con un salario e rendeva conto sulla base dei *registri di massaria*; doveva prestare una adeguata *pieggeria o garanzia* che pagare in caso di insolvenza gli subentrava nel pagare il dovuto. Anche altri debitori del comune dovevano prestare dei pegni che in caso di insolvenza erano venduti all'incanto.

Ogni anno il Consiglio con la partecipazione di tutte le parti, stendeva il conto preventivo e sulla base delle entrate ed uscite si stabiliva la taglia o tassa necessaria per il conguaglio. Essa doveva essere approvata dal consiglio, quantificata e definita esattamente nella sua utilizzazione ed approvata con decreto del capitano di Brescia al quale i reggenti del Comune dovevano inviare la richiesta corredata dal bilancio consuntivo e preventivo. La tassa era poi divisa fra le parti sociali in base a norme locali e generali, esenzioni, privilegi, per cui spesso ne scaturivano scontri di categoria e ricorsi. Tra gli altri funzionari addetti alla gestione ed al controllo dei beni si vedano i capitoli destinati all'estimatore per l'estimo generale che assieme ad un cancelliere doveva provvedere alle relative modifiche di estimo per i danni sui beni. In tema di tasse (taglia ducale; tasse del territorio; dazi del comune limitati e imbotati (grosso, minuti) la normativa era assai complessa e la definizione era legata ai valori d'estimo personali che costituivano la *dadia*

In tema di amministrazione dei beni ricorre frequentemente una erminologia economica

Sulla quale si danno brevissime indicazioni. Il *censo* è una rendita assicurata su terreni o capitali ceduti ad altri; il *livello* indica il contratto col quale si cedeva ad altra persona il godimento perpetuo del dominio utile di un bene stabile (*allivellare*) corrispondendo un canone annuo; livellari erano le persone tenute a pagare un livello. Si poteva affrancare il bene corrispondendo una somma pattuita ed entro un certo periodo. Il censo più significativo è quello che i mugnai dovevano "*pagare oltra l'affitto dell'incanto di detti molini lire cento venti planet in loco del pretio del orzo et formento si*

paga in vescovado" (f. 45v "Capitolo de molini") traccia del feudo vescovile a Rovato per il quale ogni anno il comune doveva riconoscere un canone, trasferito ai mugnai..

Per ovviare alla scarsa circolazione di denaro spesso si regolavano i rapporti economici cedendo (*cessione*) o trasferendo ad altri i propri crediti o debiti a vicendevole compensazione. Quasi sempre in occasione di una compravendita la parte venditrice si impegnava a garantire, attraverso la difesa (*evizione*), il pacifico possesso dell'acquirente contro ogni pretesa o diritto da parte di terzi sul bene ceduto. Spesso si nomina il *patto di recupera* consistente nel diritto del venditore di riacquistare il bene venduto entro un periodo prefissato pagandolo al prezzo di vendita o con l'aggiunta delle migliorie. In sostanza mascherava un prestito per il quale il provvisorio acquirente percepiva i frutti ricavati dal bene col proprio lavoro e permetteva al venditore di utilizzare del denaro senza interessi e rientrare in possesso dei beni senza ulteriori aggravii economici. Per vertenze di ogni genere si preferiva ricorrere a degli *arbitri*, veri e propri giudici che definivano le questioni amichevolmente, ma con autorità derivante dalle solennità della delibera. Il *precario* era un contratto per cui si concedeva un uso o un bene dietro modesto compenso, con la clausola che tale godimento potesse essere interrotto senza preavviso. Ogni operazione economica era conclusa dalla *liberazione* (ricevuta di pagamento), documento notarile che liberava creditore e debitore da ogni diritto o pretesa di debito o credito.

In assenza di mappe ogni volta si specificavano le *coerenze* dell'immobile indicando il confinante di *mattina*, (est), *mezzodi* (sud), *sera* (ovest), *monte* (nord).

Il tipo di terreno era sempre definito dalle coltivazioni o dalla posizione: terra olivata, vidata, guastiva (umida), boschiva, maroniva/castagniva, ronchiva, valzella (piccola valle spesso scolo di acque montane), sedume (terreno con sopra qualche costruito)...

I servizi prestati dal comune e i delegati

Il comune gestiva molteplici servizi di interesse pubblico tra i quali sono ricordati i misuratori del vino con la zerla ufficiale, i pesatori del fieno incaricati di garantire le misure di tali beni; il boladore delle misure, aveva il compito di verificare la conformità delle misure con quelle originarie di Brescia e applicava il bollo agli strumenti verificati; c'era anche un pesatore incaricato di pesare i grani e le farine macinate dai mulini (che dovevano coincidere con le apposite tabelle ed erano garantiti con l'apposizione di bollettini); i mugnai dovevano macinare i grani entro tre giorni dalla richiesta, assicurare farina e crusca in base a prospetti prestabiliti, provvedere alla manutenzione dei mulini, allo scorrimento regolare dell'acqua. Due funzionari eletti dal consiglio dovevano vigilare e riferire ogni lagnanza, imbroglio o irregolarità; sul mercato era proibito acquistare beni prima di un certo orario per poterli poi rivendere; il vicario fissava il calmedro o prezzo politico di pane, vino, carne; gli anziani avevano il compito di custodire e salvaguardare i dugali e la Fusia.

Il consiglio nominava otto campari generali incaricati a pieno tempo di vigilare sui confini del comune, custodire le possessioni contro ladri e danneggiatori; giuravano di esercitare legalmente il loro ufficio e di non accusare nessuno falsamente; al loro salario concorrevano tutti i proprietari versando una quantità di grano; le infrazioni a carico di persone o del loro bestiame sono dettagliatamente elencate e i campari dovevano annotarle su appositi libri e presentarle ai notai comunali.

I consoli su richiesta avevano l'obbligo di nominare degli estimatori per quantificare i danni, stimare i pegni; con lo stesso nome erano indicati anche i deputati alla redazione dell'estimo.

Altri servizi previsti avevano cura degli impianti di irrigazione, della conservazione e pulizia delle strade e del castello, dell'igiene pubblica (non sotterrare bestie morte, pulizia dell'acqua della sariola, pozzi e fonti; non pascolare porci in castello); i notai dovevano segnalare i legati ogni tre mesi; i campanari o torosani dovevano stare sempre sulla e segnalare col suono delle campane i pericoli, gli incendi, le assemblee, aver cura dell'orologio; divieto di trasportare il fuoco in recipienti non coperti; salvaguardia delle viti ed alberi; regole sulla vendemmia, la piantagione di viti, alberi, siepi; la proibizione di introdurre bestiame data la scarsità dei pascoli; proibizione di tenere capre e

pecore per i danni alle culture e modalità di pascolo; conservazione delle strade; proibizione di giochi (carte, dadi); capitoli del navolo o trasporto di merci mediante barca sulla Fusia...

Una caratteristica dell'amministrazione comunale era costituita dalla varietà e molteplicità di incaricati ad alcuni servizi (chiamati *deputati*, *delegati*, *sindici*) scelti dal consiglio fra i cittadini ritenuti idonei per capacità e disponibilità di tempo in rapporto alle necessità comuni.

L'incarico era assegnato con delibera o strumento notarile e riguardava operazioni ben precisate nel documento di incarico e che potevano essere le più varie: di grande rilevanza per il comune era il compito dei *sindici* o *procuratori*, nominati per rappresentare e difendere il comune in processi, controversie o cause di vario genere.

Ma si trovano anche incaricati per le feste, per verifiche o controllo nella esecuzione di alcune opere o compiti da svolgere entro una linea predefinita dal consiglio.

Non potevano sottrarsi all'incarico cui erano designati dalla volontà pubblica e di solito erano in due; assolto il mandato dovevano rendere conto ed avere l'approvazione finale dell'operato.

Chiesa e comune, aree di interessi congiunti

Non deve stupire la forte commistione esistente tra le due realtà che pur nella propria autonomia avevano molti punti di stretta collaborazione e di interessi congiunti. Qui mi limito a dare il senso di alcuni termini ed espressioni che compaiono negli statuti.

Ogni istituzione ecclesiastica possedeva beni reali, diritti o garanzie detti *beneficio* di cui il titolare aveva il godimento in vista dell'ufficio legato ad essi; si dovevano detrarre tasse, pensioni a vantaggio di altri, obblighi di culto o di carità, ecc.

Il *legato* è un lascito di beni immobili o redditi da capitali, con annessi obblighi di culto o di carità; la *cappellania* è un lascito con l'obbligo di sostenere un sacerdote perché possa svolgere attività di culto e/o di altro tipo (scuola, assistenza al parroco nella cura d'anime, ecc.). Lo *juspatronato* era il diritto che una persona, famiglia, comune aveva su certe istituzioni per cui poteva nominare il titolare, interferire sui beni o sul funzionamento dell'ente. La chiesa parrocchiale di S. Maria citata era l'attuale costruita alla fine del XVI secolo e la parrocchia era governata dal prevosto e con due canonici ai quali spettava nominare il prevosto.

Le scole o confraternite erano associazioni di laici e di ecclesiastici, aventi finalità caritative, formative o di culto (Madonna o Santi, Eucarestia, Dottrina cristiana, Rosario, Morti, ecc.), con sede in una chiesa o ad un altare della parrocchiale. Avevano una amministrazione autonoma su cui il parroco doveva vigilare (semplice visione dei conti). Negli statuti si parla dei "*presidenti e rettori della chiesa di S. Maria di Rovato, Consortio, Disciplina et Gastaldi de scole in detta chiesa et de qualsivoglia altra chiesa della detta terra et territorio*" (f. 23v N. 36). I confratelli e le consorelle versavano una quota di iscrizione e una modesta annualità, acquisendo vari diritti, come quello di essere tumulati nelle sepolture della Scola, del beneficio di S. Messe di suffragio, visite di confratelli in occasione di malattia, ecc. I redditi, di varia provenienza (eredità, questue, compravendite, frutti su capitali), servivano per le spese generali, il culto (cappellani, predicatori, confessori, interventi sulle chiese e altari, paramenti e arredi, processioni, candele, vino...), la formazione di capitali da cedere con l'utile di censi o livelli svolgendo così anche una certa attività bancaria.